PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 45 (Capitolato Allegato C)

La compagnia e' autorizzata a percepire sulle ferrovie che fanno oggetto della presente convenzione le tariffe annesse a quest'atto (Allegato A).

La compagnia assume l'obbligo di parificare entro un decennio, dalla data della legge che approva questo atto, le tariffe applicate sulle linee lombarde ed italocentrali per i trasporti di viaggiatori e merci con quelle portate dal predetto allegato.

Le tariffe in vigore per trasporti sulle linee di Biella e di Pinerolo saranno provvisoriamente mantenute.

Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sulle ferrovie di proprieta' della compagnia, comprese le linee lombarde e dell'Italia centrale, sara' applicata la tariffa speciale (Allegato B).

Ove fra il Governo e le societa' proprietarie delle linee di cui la compagnia ha l'esercizio si convenga per la estensione ad esse linee, in tutto od in parte, della suddetta tariffa generale e speciale, non potra' la compagnia muover per tal fatto alcun richiamo, ne' invocare diritto ad indennita'.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-45/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it